



Sezione Ambiente, novembre 2021

Scheda informativa **Computo dei carburanti per aviazione sostenibili nell'ambito di misure basate sul mercato**

Riferimento: BAZL-047.1-8/24

Premessa

Dal luglio 2021 è in vigore in Svizzera una procedura per l'importazione di determinati biocarburanti per l'aviazione (Sustainable Aviation Fuels, SAF)¹. Tuttavia, una tale importazione è possibile solo se si rinuncia all'agevolazione fiscale per i biocarburanti di cui all'articolo 12b della legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOM)². Una prima miscela a base di SAF è già stata approvata e una prima partita è stata importata in Svizzera. Il piano attuale è di non stabilire una catena di approvvigionamento separata per i SAF in Svizzera, ma di miscelare i SAF con il cherosene fossile nei serbatoi di stoccaggio esistenti. In questo modo, il computo dei SAF nel sistema svizzero di scambio di quote di emissioni, collegato all'analogo sistema europeo, e nel Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation CORSIA, viene separato dal consumo fisico. La presente scheda informativa ha lo scopo di chiarire determinate questioni in merito al computo dei SAF nell'ambito di misure basate sul mercato.

CORSIA

La computabilità dei SAF nell'ambito di CORSIA è definita dall'Allegato 16, Vol. IV della Convenzione di Chicago³, in cui sono stabilite le responsabilità per il processo di certificazione in più fasi. Per esempio, si deve dimostrare che il SAF caricato a bordo corrisponde effettivamente a un *CORSIA eligible fuel*⁴. A questo riguardo, la responsabilità è dell'esercente dell'aeromobile. La condizione per il computo è la certificazione della produzione e dell'intera catena di fornitura. A questo riguardo è stabilito esplicitamente che il carburante da computare non deve necessariamente essere caricato nei serbatoi di un aeromobile, ma che è determinante in primo luogo la documentazione relativa alla compravendita e alla miscelazione. L'Allegato 16, Vol. IV stabilisce, fra le altre cose, i documenti che devono essere forniti per la verifica e come sono regolamentati gli audit dei produttori da parte degli acquirenti di carburante, delle agenzie di controllo e dei rappresentanti degli Stati.

Si deve inoltre dimostrare che i lotti specifici di SAF non sono conteggiati anche per altre misure di riduzione del CO₂. A questo scopo, l'esercente dell'aeromobile deve redigere una dichiarazione che viene poi controllata da organismi accreditati (anche in questo caso, conformemente all'Allegato 16 Vol. IV). Come ulteriore misura, l'ICAO, nel documento «CORSIA Central Registry (CCR): Information and Data for Transparency» disponibile sul suo sito web, fornisce tutti i dati necessari per la chiara

¹ <https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/abgaben/A%20MML/Min0St/04steuererhebung.pdf>

² https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/it

³ <https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/professionale/organizzazione-e-informazioni-di-base/basi-legali-e-direttive/allegati-della-convenzione-dell-organizzazione-dell-aviazione-ci.html>

⁴ <https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CORSIA-Eligible-Fuels.aspx>



identificazione dei lotti SAF computati. Essi includono l'anno di produzione, il produttore, i dati relativi al carburante, alle materie prime e al processo di produzione, il numero di lotto e la massa computata per ciascun lotto.

Sistema svizzero di scambio di quote di emissioni

Nel sistema svizzero di scambio di quote di emissioni, i biocarburanti sono computabili secondo le stesse regole del sistema di scambio di emissioni dell'UE⁵.

Secondo l'allegato 16, numero 3.3 dell'ordinanza sul CO₂⁶, il fattore di emissione per i combustibili da biomassa è pari a zero, a condizione che la biomassa utilizzata soddisfi i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE⁷. La prova del rispetto dei criteri di sostenibilità deve essere fornita dall'esercente dell'aeromobile. A tal fine, i biocarburanti devono essere certificati secondo uno schema di certificazione approvato dalla Commissione Europea o secondo un sistema nazionale. Un computo bilanciato in massa, per esempio sulla base di ricevute d'acquisto, è possibile, a condizione che si possa escludere un doppio conteggio con altri sistemi e strumenti.

La contabilità basata sulla massa, come previsto in Svizzera, non è quindi in linea di principio un ostacolo al computo nell'ambito di CORSIA e del sistema svizzero di scambio di emissioni, come non lo è l'importazione senza sgravi fiscali.

Inoltre, nel quadro dell'articolo 35d della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), il Consiglio federale ha la facoltà di limitare le importazioni senza sgravi fiscali ai sensi della LIOM⁸. Tuttavia, attualmente non vi sono piani concreti al riguardo.

⁵ <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/124/it>

⁶ <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/856/it>

⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=IT>

⁸ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/it